



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.1.2001
COM(2000) 900 definitivo

2001/0003 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina siglato a Bruxelles il 24 novembre 2000

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio, la Commissione ha negoziato con la Bosnia-Erzegovina un accordo sui prodotti tessili per garantire la liberalizzazione degli scambi in tale settore.

L'accordo istituisce un sistema di duplice controllo (vigilanza) sulle importazioni dei prodotti attualmente soggetti a contingenti secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (categorie 1, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 67), nonché una serie di misure di cooperazione amministrativa e un meccanismo di salvaguardia.

Il verbale concordato sull'accesso al mercato include un impegno a mantenere lo status quo in materia di tariffe da parte della Bosnia-Erzegovina, una clausola sugli ostacoli non tariffari (abolizione degli attuali ostacoli non tariffari e impegno a non introdurre di nuovi, armonizzazione delle regolamentazioni e delle norme tecniche con quelle dell'UE da parte della Bosnia-Erzegovina, con particolare riguardo ai requisiti in materia di certificazione e di etichettatura, e introduzione di una clausola non discriminatoria per i prodotti tessili rispetto a tutti gli altri prodotti industriali nel futuro accordo di stabilizzazione e di associazione). Inoltre, è prevista una clausola di reintroduzione delle restrizioni quantitative (*snapback clause*) in caso di mancato rispetto del verbale concordato sull'accesso al mercato da parte della Bosnia-Erzegovina.

Nel verbale concordato riguardante specificatamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 la Bosnia-Erzegovina si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione dei suddetti due articoli.

In attesa che siano espletate le necessarie procedure, la Commissione propone l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1° marzo 2001, fatta salva la necessaria reciprocità.

Il Consiglio è invitato ad approvare la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina, e che ne autorizza l'applicazione provvisoria in attesa della conclusione formale di detto accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina siglato a Bruxelles il 24 novembre 2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Bosnia-Erzegovina.
- (2) L'accordo è stato siglato il 24 novembre 2000.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità europea.
- (4) È opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere dal 1° marzo 2001, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale e fatta salva la sua applicazione reciproca,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

Fatta salva la necessaria reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1 è applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° marzo 2001, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA

E LA BOSNIA-ERZEGOVINA

SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI TESSILI

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte,

e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in appresso denominata "la Comunità") e la Bosnia-Erzegovina;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo stabilisce il regime applicabile al commercio dei prodotti tessili originari della Bosnia-Erzegovina elencati nell'allegato I.

TITOLO I - REGIME QUANTITATIVO

Articolo 2

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto è soggetto al regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti a norma del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata conformemente alle norme in vigore nella Comunità.

La Bosnia-Erzegovina viene informata di tutte le eventuali modifiche alle suddette norme d'origine, che non riducono nessuno dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente accordo.

Le procedure per il controllo dell'origine dei prodotti di cui sopra figurano nell'appendice A.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, al momento della sua entrata in vigore le esportazioni dalla Bosnia-Erzegovina nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Bosnia-Erzegovina non saranno soggette né a limiti quantitativi né a misure di effetto equivalente. Successivamente, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni previste dall'articolo 8.
2. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, alle esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti si applicherebbe un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nell'appendice A.
3. All'entrata in vigore del presente accordo, alle esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, non soggetti a limiti quantitativi, si applicherà il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.
4. Previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14, alle esportazioni dei prodotti di cui all'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, potrà essere applicato, una volta entrato in vigore il presente accordo, il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 oppure un sistema di vigilanza preventiva istituito dalla Comunità.

Articolo 4

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina riconoscono il carattere particolare e differenziato, corrispondente a un aspetto specifico della cooperazione industriale e commerciale, delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Bosnia-Erzegovina.

Le suddette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi eventualmente fissati a norma dell'articolo 8, purché vengano effettuate conformemente ai regolamenti sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano soggette al regime specifico di cui all'allegato III.

Articolo 5

Le esportazioni dalla Bosnia-Erzegovina di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o di altri manufatti confezionati a mano con i tessuti suddetti e di prodotti artigianali appartenenti al folklore tradizionale non sono soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, purché questi prodotti, originari della Bosnia-Erzegovina, soddisfino le condizioni di cui all'appendice B.

Articolo 6

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette a limiti quantitativi fissati a norma dell'accordo stesso, purché si dichiari che sono destinate ad essere riesportate, tali quali o previa trasformazione, nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo per uso interno dei prodotti importati nella Comunità alle condizioni di cui sopra è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e di un attestato di origine secondo le disposizioni dell'appendice A.

2. Se le autorità competenti della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, le suddette autorità comunicano entro quattro settimane alle autorità della Bosnia-Erzegovina i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, a seconda dei casi, per quello successivo.

Articolo 7

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 8, si applicano le seguenti disposizioni:

1. L'uso anticipato, nel corso di un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una percentuale del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5% del limite quantitativo per l'anno in corso.

I quantitativi anticipati sono detratti dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo in misura non superiore al 10% del limite quantitativo per l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 1, 2 e 3, fino al 12% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 12% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III a qualsiasi categoria dei gruppi II e III sono autorizzati fino al 12% del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4. La tabella delle equivalenze applicabili ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I del presente accordo.

5. L'aumento registrato in una qualsiasi categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare il 17%.
6. Le autorità della Bosnia-Erzegovina notificano preventivamente, con almeno 15 giorni di anticipo, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I possono essere assoggettate a limiti quantitativi secondo le modalità di cui ai paragrafi seguenti.
2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo istituito, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti elencati nell'allegato I, originarie della Bosnia-Erzegovina, supera, rispetto al volume totale delle importazioni effettuate l'anno precedente nella Comunità dei prodotti di questa categoria, indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:
 - 2% per le categorie di prodotti del gruppo I,
 - 8% per le categorie di prodotti del gruppo II,
 - 15% per le categorie di prodotti del gruppo III,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 onde concordare un livello di restrizione adeguato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Bosnia-Erzegovina si impegna a limitare le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di consultazioni.

Il limite provvisorio viene fissato al 25% del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario che precede quello in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni, oppure, se questa percentuale è più elevata, al 25% del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2.

4. Se le Parti contraenti non riescono a trovare una soluzione soddisfacente entro il termine specificato all'articolo 14, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo a un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106% del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario che precede quello in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa dell'andamento delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato, previa consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14, onde soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo è determinato in conformità delle disposizioni dell'appendice C.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali indicate nel paragrafo 2 sono state raggiunte in conseguenza di un calo del volume totale delle importazioni nella Comunità e non in seguito all'incremento delle esportazioni di prodotti originari della Bosnia-Erzegovina.
7. Se si applicano i paragrafi 2, 3 o 4, la Comunità autorizza l'importazione di prodotti appartenenti alla categoria in questione spediti dalla Bosnia-Erzegovina prima che fosse presentata la richiesta di consultazioni.

Se si applicano i paragrafi 2 o 4, la Bosnia-Erzegovina s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti contemplati da contratti conclusi prima dell'introduzione del limite quantitativo, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 9, paragrafo 6, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 9

1. La Bosnia-Erzegovina trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o ad un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità, nonché su tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità della Bosnia-Erzegovina per i prodotti di cui all'articolo 5 soggetti alle disposizioni dell'appendice B.
2. Analogamente, la Comunità trasmette alle autorità della Bosnia-Erzegovina precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità comunitarie nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
3. Le informazioni di cui sopra sono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.
4. Su richiesta della Comunità, la Bosnia-Erzegovina fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato I.
5. Qualora dall'analisi delle informazioni scambiate dovessero emergere notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, si possono avviare consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente accordo.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, la Comunità s'impegna a trasmettere alle autorità della Bosnia-Erzegovina, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente sulle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

1. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina concordano di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i provvedimenti giuridici e/o amministrativi necessari per combattere le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni relative al paese o al luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni relative al contenuto di fibre,

i quantitativi, la descrizione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. La Bosnia-Erzegovina e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o degli importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa si consulta con la Bosnia-Erzegovina per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Dette consultazioni si tengono il più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.
3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, la Bosnia-Erzegovina prende in via cautelare, su richiesta della Comunità, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, che gli adeguamenti dei limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 8 da concordare in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 possano essere effettuati per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito.
4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti non riescono a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:
 - a) se esistono prove sufficienti che prodotti originari della Bosnia-Erzegovina sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 8;
 - b) se è sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla descrizione o alla classificazione dei prodotti originari della Bosnia-Erzegovina, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;
 - c) se risulta che il territorio della Bosnia-Erzegovina è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per gli stessi prodotti originari della Bosnia-Erzegovina, se non sono già soggetti a tali limiti, o di prendere le altre misure del caso.
5. Le Parti contraenti convengono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa per prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione conformemente alle disposizioni dell'appendice A del presente accordo.

Articolo 11

1. La Bosnia-Erzegovina sorveglia le sue esportazioni nella Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente a tali problemi. Dette consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui la Comunità ha presentato la richiesta.
2. La Bosnia-Erzegovina si adopera per garantire che le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi vengano ripartite nel modo più uniforme possibile su tutto l'anno, tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 12

In caso di denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti *pro rata temporis* salvo diversa decisione congiunta delle Parti contraenti.

Articolo 13

La Bosnia-Erzegovina e la Comunità si impegnano ad evitare qualsiasi discriminazione nell'attribuzione delle licenze di esportazione e delle autorizzazioni di importazione o dei documenti di cui alle appendici A e B.

Articolo 14

1. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:
 - ogni richiesta di consultazioni dev'essere notificata per iscritto all'altra Parte contraente;
 - alla richiesta di consultazioni fa seguito, entro un termine ragionevole e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica, una relazione che illustra le circostanze che, secondo la Parte contraente richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;
 - le Parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere a una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;
 - il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prorogato di comune accordo.
2. La Comunità può chiedere consultazioni a norma del paragrafo 1 qualora accerti che, in un dato anno di applicazione dell'accordo, sorgano difficoltà sul suo territorio a causa di un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I.
3. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le Parti contraenti.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Il funzionamento del presente accordo viene riesaminato prima che la Bosnia-Erzegovina aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Articolo 16

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 17

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2003. Successivamente, l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo viene prorogata automaticamente di un altro anno fino al 31 dicembre 2004, sempreché una delle Parti contraenti non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2003, che è contraria a tale proroga.
2. Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre modifiche del presente accordo.
3. Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo dandone notifica con un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.
4. Le Parti contraenti decidono di tenere consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.
5. Gli allegati, le appendici, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 18

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per la Bosnia-Erzegovina

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle Categoria 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli ('bébés')" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2000	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)

GRUPPO I A

1	<p>Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto</p> <table border="1"> <tr><td>5204 11 00</td><td>5204 19 00</td><td>5205 11 00</td><td>5205 12 00</td></tr> <tr><td>5205 13 00</td><td>5205 14 00</td><td>5205 15 10</td><td>5205 15 90</td></tr> <tr><td>5205 21 00</td><td>5205 22 00</td><td>5205 23 00</td><td>5205 24 00</td></tr> <tr><td>5205 26 00</td><td>5205 27 00</td><td>5205 28 00</td><td>5205 31 00</td></tr> <tr><td>5205 32 00</td><td>5205 33 00</td><td>5205 34 00</td><td>5205 35 00</td></tr> <tr><td>5205 41 00</td><td>5205 42 00</td><td>5205 43 00</td><td>5205 44 00</td></tr> <tr><td>5205 46 00</td><td>5205 47 00</td><td>5205 48 00</td><td>5206 11 00</td></tr> <tr><td>5206 12 00</td><td>5206 13 00</td><td>5206 14 00</td><td>5206 15 10</td></tr> <tr><td>5206 15 90</td><td>5206 21 00</td><td>5206 22 00</td><td>5206 23 00</td></tr> <tr><td>5206 24 00</td><td>5206 25 10</td><td>5206 25 90</td><td>5206 31 00</td></tr> <tr><td>5206 32 00</td><td>5206 33 00</td><td>5206 34 00</td><td>5206 35 00</td></tr> <tr><td>5206 41 00</td><td>5206 42 00</td><td>5206 43 00</td><td>5206 44 00</td></tr> <tr><td>5206 45 00</td><td>ex 5604 90 00</td><td></td><td></td></tr> </table>	5204 11 00	5204 19 00	5205 11 00	5205 12 00	5205 13 00	5205 14 00	5205 15 10	5205 15 90	5205 21 00	5205 22 00	5205 23 00	5205 24 00	5205 26 00	5205 27 00	5205 28 00	5205 31 00	5205 32 00	5205 33 00	5205 34 00	5205 35 00	5205 41 00	5205 42 00	5205 43 00	5205 44 00	5205 46 00	5205 47 00	5205 48 00	5206 11 00	5206 12 00	5206 13 00	5206 14 00	5206 15 10	5206 15 90	5206 21 00	5206 22 00	5206 23 00	5206 24 00	5206 25 10	5206 25 90	5206 31 00	5206 32 00	5206 33 00	5206 34 00	5206 35 00	5206 41 00	5206 42 00	5206 43 00	5206 44 00	5206 45 00	ex 5604 90 00																																																												
5204 11 00	5204 19 00	5205 11 00	5205 12 00																																																																																																												
5205 13 00	5205 14 00	5205 15 10	5205 15 90																																																																																																												
5205 21 00	5205 22 00	5205 23 00	5205 24 00																																																																																																												
5205 26 00	5205 27 00	5205 28 00	5205 31 00																																																																																																												
5205 32 00	5205 33 00	5205 34 00	5205 35 00																																																																																																												
5205 41 00	5205 42 00	5205 43 00	5205 44 00																																																																																																												
5205 46 00	5205 47 00	5205 48 00	5206 11 00																																																																																																												
5206 12 00	5206 13 00	5206 14 00	5206 15 10																																																																																																												
5206 15 90	5206 21 00	5206 22 00	5206 23 00																																																																																																												
5206 24 00	5206 25 10	5206 25 90	5206 31 00																																																																																																												
5206 32 00	5206 33 00	5206 34 00	5206 35 00																																																																																																												
5206 41 00	5206 42 00	5206 43 00	5206 44 00																																																																																																												
5206 45 00	ex 5604 90 00																																																																																																														
2	<p>Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate</p> <table border="1"> <tr><td>5208 11 10</td><td>5208 11 90</td><td>5208 12 16</td><td>5208 12 19</td></tr> <tr><td>5208 12 96</td><td>5208 12 99</td><td>5208 13 00</td><td>5208 19 00</td></tr> <tr><td>5208 21 10</td><td>5208 21 90</td><td>5208 22 16</td><td>5208 22 19</td></tr> <tr><td>5208 22 96</td><td>5208 22 99</td><td>5208 23 00</td><td>5208 29 00</td></tr> <tr><td>5208 31 00</td><td>5208 32 16</td><td>5208 32 19</td><td>5208 32 96</td></tr> <tr><td>5208 32 99</td><td>5208 33 00</td><td>5208 39 00</td><td>5208 41 00</td></tr> <tr><td>5208 42 00</td><td>5208 43 00</td><td>5208 49 00</td><td>5208 51 00</td></tr> <tr><td>5208 52 10</td><td>5208 52 90</td><td>5208 53 00</td><td>5208 59 00</td></tr> <tr><td>5209 11 00</td><td>5209 12 00</td><td>5209 19 00</td><td>5209 21 00</td></tr> <tr><td>5209 22 00</td><td>5209 29 00</td><td>5209 31 00</td><td>5209 32 00</td></tr> <tr><td>5209 39 00</td><td>5209 41 00</td><td>5209 42 00</td><td>5209 43 00</td></tr> <tr><td>5209 49 10</td><td>5209 49 90</td><td>5209 51 00</td><td>5209 52 00</td></tr> <tr><td>5209 59 00</td><td>5210 11 10</td><td>5210 11 90</td><td>5210 12 00</td></tr> <tr><td>5210 19 00</td><td>5210 21 10</td><td>5210 21 90</td><td>5210 22 00</td></tr> <tr><td>5210 29 00</td><td>5210 31 10</td><td>5210 31 90</td><td>5210 32 00</td></tr> <tr><td>5210 39 00</td><td>5210 41 00</td><td>5210 42 00</td><td>5210 49 00</td></tr> <tr><td>5210 51 00</td><td>5210 52 00</td><td>5210 59 00</td><td>5211 11 00</td></tr> <tr><td>5211 12 00</td><td>5211 19 00</td><td>5211 21 00</td><td>5211 22 00</td></tr> <tr><td>5211 29 00</td><td>5211 31 00</td><td>5211 32 00</td><td>5211 39 00</td></tr> <tr><td>5211 41 00</td><td>5211 42 00</td><td>5211 43 00</td><td>5211 49 10</td></tr> <tr><td>5211 49 90</td><td>5211 51 00</td><td>5211 52 00</td><td>5211 59 00</td></tr> <tr><td>5212 11 10</td><td>5212 11 90</td><td>5212 12 10</td><td>5212 12 90</td></tr> <tr><td>5212 13 10</td><td>5212 13 90</td><td>5212 14 10</td><td>5212 14 90</td></tr> <tr><td>5212 15 10</td><td>5212 15 90</td><td>5212 21 10</td><td>5212 21 90</td></tr> <tr><td>5212 22 10</td><td>5212 22 90</td><td>5212 23 10</td><td>5212 23 90</td></tr> <tr><td>5212 24 10</td><td>5212 24 90</td><td>5212 25 10</td><td>5212 25 90</td></tr> <tr><td>ex 5811 00 00</td><td>ex 6308 00 00</td><td></td><td></td></tr> </table>	5208 11 10	5208 11 90	5208 12 16	5208 12 19	5208 12 96	5208 12 99	5208 13 00	5208 19 00	5208 21 10	5208 21 90	5208 22 16	5208 22 19	5208 22 96	5208 22 99	5208 23 00	5208 29 00	5208 31 00	5208 32 16	5208 32 19	5208 32 96	5208 32 99	5208 33 00	5208 39 00	5208 41 00	5208 42 00	5208 43 00	5208 49 00	5208 51 00	5208 52 10	5208 52 90	5208 53 00	5208 59 00	5209 11 00	5209 12 00	5209 19 00	5209 21 00	5209 22 00	5209 29 00	5209 31 00	5209 32 00	5209 39 00	5209 41 00	5209 42 00	5209 43 00	5209 49 10	5209 49 90	5209 51 00	5209 52 00	5209 59 00	5210 11 10	5210 11 90	5210 12 00	5210 19 00	5210 21 10	5210 21 90	5210 22 00	5210 29 00	5210 31 10	5210 31 90	5210 32 00	5210 39 00	5210 41 00	5210 42 00	5210 49 00	5210 51 00	5210 52 00	5210 59 00	5211 11 00	5211 12 00	5211 19 00	5211 21 00	5211 22 00	5211 29 00	5211 31 00	5211 32 00	5211 39 00	5211 41 00	5211 42 00	5211 43 00	5211 49 10	5211 49 90	5211 51 00	5211 52 00	5211 59 00	5212 11 10	5212 11 90	5212 12 10	5212 12 90	5212 13 10	5212 13 90	5212 14 10	5212 14 90	5212 15 10	5212 15 90	5212 21 10	5212 21 90	5212 22 10	5212 22 90	5212 23 10	5212 23 90	5212 24 10	5212 24 90	5212 25 10	5212 25 90	ex 5811 00 00	ex 6308 00 00				
5208 11 10	5208 11 90	5208 12 16	5208 12 19																																																																																																												
5208 12 96	5208 12 99	5208 13 00	5208 19 00																																																																																																												
5208 21 10	5208 21 90	5208 22 16	5208 22 19																																																																																																												
5208 22 96	5208 22 99	5208 23 00	5208 29 00																																																																																																												
5208 31 00	5208 32 16	5208 32 19	5208 32 96																																																																																																												
5208 32 99	5208 33 00	5208 39 00	5208 41 00																																																																																																												
5208 42 00	5208 43 00	5208 49 00	5208 51 00																																																																																																												
5208 52 10	5208 52 90	5208 53 00	5208 59 00																																																																																																												
5209 11 00	5209 12 00	5209 19 00	5209 21 00																																																																																																												
5209 22 00	5209 29 00	5209 31 00	5209 32 00																																																																																																												
5209 39 00	5209 41 00	5209 42 00	5209 43 00																																																																																																												
5209 49 10	5209 49 90	5209 51 00	5209 52 00																																																																																																												
5209 59 00	5210 11 10	5210 11 90	5210 12 00																																																																																																												
5210 19 00	5210 21 10	5210 21 90	5210 22 00																																																																																																												
5210 29 00	5210 31 10	5210 31 90	5210 32 00																																																																																																												
5210 39 00	5210 41 00	5210 42 00	5210 49 00																																																																																																												
5210 51 00	5210 52 00	5210 59 00	5211 11 00																																																																																																												
5211 12 00	5211 19 00	5211 21 00	5211 22 00																																																																																																												
5211 29 00	5211 31 00	5211 32 00	5211 39 00																																																																																																												
5211 41 00	5211 42 00	5211 43 00	5211 49 10																																																																																																												
5211 49 90	5211 51 00	5211 52 00	5211 59 00																																																																																																												
5212 11 10	5212 11 90	5212 12 10	5212 12 90																																																																																																												
5212 13 10	5212 13 90	5212 14 10	5212 14 90																																																																																																												
5212 15 10	5212 15 90	5212 21 10	5212 21 90																																																																																																												
5212 22 10	5212 22 90	5212 23 10	5212 23 90																																																																																																												
5212 24 10	5212 24 90	5212 25 10	5212 25 90																																																																																																												
ex 5811 00 00	ex 6308 00 00																																																																																																														

2 a)	<table border="1"> <tr><td>5208 31 00</td><td>5208 32 16</td><td>5208 32 19</td><td>5208 32 96</td></tr> <tr><td>5208 32 99</td><td>5208 33 00</td><td>5208 39 00</td><td>5208 41 00</td></tr> <tr><td>5208 42 00</td><td>5208 43 00</td><td>5208 49 00</td><td>5208 51 00</td></tr> <tr><td>5208 52 10</td><td>5208 52 90</td><td>5208 53 00</td><td>5208 59 00</td></tr> <tr><td>5209 31 00</td><td>5209 32 00</td><td>5209 39 00</td><td>5209 41 00</td></tr> <tr><td>5209 42 00</td><td>5209 43 00</td><td>5209 49 10</td><td>5209 49 90</td></tr> <tr><td>5209 51 00</td><td>5209 52 00</td><td>5209 59 00</td><td>5210 31 10</td></tr> <tr><td>5210 31 90</td><td>5210 32 00</td><td>5210 39 00</td><td>5210 41 00</td></tr> <tr><td>5210 42 00</td><td>5210 49 00</td><td>5210 51 00</td><td>5210 52 00</td></tr> <tr><td>5210 59 00</td><td>5211 31 00</td><td>5211 32 00</td><td>5211 39 00</td></tr> <tr><td>5211 41 00</td><td>5211 42 00</td><td>5211 43 00</td><td>5211 49 10</td></tr> <tr><td>5211 49 90</td><td>5211 51 00</td><td>5211 52 00</td><td>5211 59 00</td></tr> <tr><td>5212 13 10</td><td>5212 13 90</td><td>5212 14 10</td><td>5212 14 90</td></tr> <tr><td>5212 15 10</td><td>5212 15 90</td><td>5212 23 10</td><td>5212 23 90</td></tr> <tr><td>5212 24 10</td><td>5212 24 90</td><td>5212 25 10</td><td>5212 25 90</td></tr> <tr><td>ex 5811 00 00</td><td>ex 6308 00 00</td><td></td><td></td></tr> </table>	5208 31 00	5208 32 16	5208 32 19	5208 32 96	5208 32 99	5208 33 00	5208 39 00	5208 41 00	5208 42 00	5208 43 00	5208 49 00	5208 51 00	5208 52 10	5208 52 90	5208 53 00	5208 59 00	5209 31 00	5209 32 00	5209 39 00	5209 41 00	5209 42 00	5209 43 00	5209 49 10	5209 49 90	5209 51 00	5209 52 00	5209 59 00	5210 31 10	5210 31 90	5210 32 00	5210 39 00	5210 41 00	5210 42 00	5210 49 00	5210 51 00	5210 52 00	5210 59 00	5211 31 00	5211 32 00	5211 39 00	5211 41 00	5211 42 00	5211 43 00	5211 49 10	5211 49 90	5211 51 00	5211 52 00	5211 59 00	5212 13 10	5212 13 90	5212 14 10	5212 14 90	5212 15 10	5212 15 90	5212 23 10	5212 23 90	5212 24 10	5212 24 90	5212 25 10	5212 25 90	ex 5811 00 00	ex 6308 00 00																				
5208 31 00	5208 32 16	5208 32 19	5208 32 96																																																																																
5208 32 99	5208 33 00	5208 39 00	5208 41 00																																																																																
5208 42 00	5208 43 00	5208 49 00	5208 51 00																																																																																
5208 52 10	5208 52 90	5208 53 00	5208 59 00																																																																																
5209 31 00	5209 32 00	5209 39 00	5209 41 00																																																																																
5209 42 00	5209 43 00	5209 49 10	5209 49 90																																																																																
5209 51 00	5209 52 00	5209 59 00	5210 31 10																																																																																
5210 31 90	5210 32 00	5210 39 00	5210 41 00																																																																																
5210 42 00	5210 49 00	5210 51 00	5210 52 00																																																																																
5210 59 00	5211 31 00	5211 32 00	5211 39 00																																																																																
5211 41 00	5211 42 00	5211 43 00	5211 49 10																																																																																
5211 49 90	5211 51 00	5211 52 00	5211 59 00																																																																																
5212 13 10	5212 13 90	5212 14 10	5212 14 90																																																																																
5212 15 10	5212 15 90	5212 23 10	5212 23 90																																																																																
5212 24 10	5212 24 90	5212 25 10	5212 25 90																																																																																
ex 5811 00 00	ex 6308 00 00																																																																																		
3	<p>Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia</p> <table border="1"> <tr><td>5512 11 00</td><td>5512 19 10</td><td>5512 19 90</td><td>5512 21 00</td></tr> <tr><td>5512 29 10</td><td>5512 29 90</td><td>5512 91 00</td><td>5512 99 10</td></tr> <tr><td>5512 99 90</td><td>5513 11 20</td><td>5513 11 90</td><td>5513 12 00</td></tr> <tr><td>5513 13 00</td><td>5513 19 00</td><td>5513 21 10</td><td>5513 21 30</td></tr> <tr><td>5513 21 90</td><td>5513 22 00</td><td>5513 23 00</td><td>5513 29 00</td></tr> <tr><td>5513 31 00</td><td>5513 32 00</td><td>5513 33 00</td><td>5513 39 00</td></tr> <tr><td>5513 41 00</td><td>5513 42 00</td><td>5513 43 00</td><td>5513 49 00</td></tr> <tr><td>5514 11 00</td><td>5514 12 00</td><td>5514 13 00</td><td>5514 19 00</td></tr> <tr><td>5514 21 00</td><td>5514 22 00</td><td>5514 23 00</td><td>5514 29 00</td></tr> <tr><td>5514 31 00</td><td>5514 32 00</td><td>5514 33 00</td><td>5514 39 00</td></tr> <tr><td>5514 41 00</td><td>5514 42 00</td><td>5514 43 00</td><td>5514 49 00</td></tr> <tr><td>5515 11 10</td><td>5515 11 30</td><td>5515 11 90</td><td>5515 12 10</td></tr> <tr><td>5515 12 30</td><td>5515 12 90</td><td>5515 13 11</td><td>5515 13 19</td></tr> <tr><td>5515 13 91</td><td>5515 13 99</td><td>5515 19 10</td><td>5515 19 30</td></tr> <tr><td>5515 19 90</td><td>5515 21 10</td><td>5515 21 30</td><td>5515 21 90</td></tr> <tr><td>5515 22 11</td><td>5515 22 19</td><td>5515 22 91</td><td>5515 22 99</td></tr> <tr><td>5515 29 10</td><td>5515 29 30</td><td>5515 29 90</td><td>5515 91 10</td></tr> <tr><td>5515 91 30</td><td>5515 91 90</td><td>5515 92 11</td><td>5515 92 19</td></tr> <tr><td>5515 92 91</td><td>5515 92 99</td><td>5515 99 10</td><td>5515 99 30</td></tr> <tr><td>5515 99 90</td><td>5803 90 30</td><td>ex 5905 00 70</td><td>ex 6308 00 00</td></tr> </table>	5512 11 00	5512 19 10	5512 19 90	5512 21 00	5512 29 10	5512 29 90	5512 91 00	5512 99 10	5512 99 90	5513 11 20	5513 11 90	5513 12 00	5513 13 00	5513 19 00	5513 21 10	5513 21 30	5513 21 90	5513 22 00	5513 23 00	5513 29 00	5513 31 00	5513 32 00	5513 33 00	5513 39 00	5513 41 00	5513 42 00	5513 43 00	5513 49 00	5514 11 00	5514 12 00	5514 13 00	5514 19 00	5514 21 00	5514 22 00	5514 23 00	5514 29 00	5514 31 00	5514 32 00	5514 33 00	5514 39 00	5514 41 00	5514 42 00	5514 43 00	5514 49 00	5515 11 10	5515 11 30	5515 11 90	5515 12 10	5515 12 30	5515 12 90	5515 13 11	5515 13 19	5515 13 91	5515 13 99	5515 19 10	5515 19 30	5515 19 90	5515 21 10	5515 21 30	5515 21 90	5515 22 11	5515 22 19	5515 22 91	5515 22 99	5515 29 10	5515 29 30	5515 29 90	5515 91 10	5515 91 30	5515 91 90	5515 92 11	5515 92 19	5515 92 91	5515 92 99	5515 99 10	5515 99 30	5515 99 90	5803 90 30	ex 5905 00 70	ex 6308 00 00		
5512 11 00	5512 19 10	5512 19 90	5512 21 00																																																																																
5512 29 10	5512 29 90	5512 91 00	5512 99 10																																																																																
5512 99 90	5513 11 20	5513 11 90	5513 12 00																																																																																
5513 13 00	5513 19 00	5513 21 10	5513 21 30																																																																																
5513 21 90	5513 22 00	5513 23 00	5513 29 00																																																																																
5513 31 00	5513 32 00	5513 33 00	5513 39 00																																																																																
5513 41 00	5513 42 00	5513 43 00	5513 49 00																																																																																
5514 11 00	5514 12 00	5514 13 00	5514 19 00																																																																																
5514 21 00	5514 22 00	5514 23 00	5514 29 00																																																																																
5514 31 00	5514 32 00	5514 33 00	5514 39 00																																																																																
5514 41 00	5514 42 00	5514 43 00	5514 49 00																																																																																
5515 11 10	5515 11 30	5515 11 90	5515 12 10																																																																																
5515 12 30	5515 12 90	5515 13 11	5515 13 19																																																																																
5515 13 91	5515 13 99	5515 19 10	5515 19 30																																																																																
5515 19 90	5515 21 10	5515 21 30	5515 21 90																																																																																
5515 22 11	5515 22 19	5515 22 91	5515 22 99																																																																																
5515 29 10	5515 29 30	5515 29 90	5515 91 10																																																																																
5515 91 30	5515 91 90	5515 92 11	5515 92 19																																																																																
5515 92 91	5515 92 99	5515 99 10	5515 99 30																																																																																
5515 99 90	5803 90 30	ex 5905 00 70	ex 6308 00 00																																																																																
3 a)	<p>di cui: non greggi né imbianchiti</p> <table border="1"> <tr><td>5512 19 10</td><td>5512 19 90</td><td>5512 29 10</td><td>5512 29 90</td></tr> <tr><td>5512 99 10</td><td>5512 99 90</td><td>5513 21 10</td><td>5513 21 30</td></tr> <tr><td>5513 21 90</td><td>5513 22 00</td><td>5513 23 00</td><td>5513 29 00</td></tr> <tr><td>5513 31 00</td><td>5513 32 00</td><td>5513 33 00</td><td>5513 39 00</td></tr> <tr><td>5513 41 00</td><td>5513 42 00</td><td>5513 43 00</td><td>5513 49 00</td></tr> <tr><td>5514 21 00</td><td>5514 22 00</td><td>5514 23 00</td><td>5514 29 00</td></tr> <tr><td>5514 31 00</td><td>5514 32 00</td><td>5514 33 00</td><td>5514 39 00</td></tr> <tr><td>5514 41 00</td><td>5514 42 00</td><td>5514 43 00</td><td>5514 49 00</td></tr> <tr><td>5515 11 30</td><td>5515 11 90</td><td>5515 12 30</td><td>5515 12 90</td></tr> <tr><td>5515 13 19</td><td>5515 13 99</td><td>5515 19 30</td><td>5515 19 90</td></tr> <tr><td>5515 21 30</td><td>5515 21 90</td><td>5515 22 19</td><td>5515 22 99</td></tr> <tr><td>5515 29 30</td><td>5515 29 90</td><td>5515 91 30</td><td>5515 91 90</td></tr> <tr><td>5515 92 19</td><td>5515 92 99</td><td>5515 92 30</td><td>5515 92 90</td></tr> <tr><td>ex 5803 90 30</td><td>ex 5905 00 70</td><td>ex 6308 00 00</td><td></td></tr> </table>	5512 19 10	5512 19 90	5512 29 10	5512 29 90	5512 99 10	5512 99 90	5513 21 10	5513 21 30	5513 21 90	5513 22 00	5513 23 00	5513 29 00	5513 31 00	5513 32 00	5513 33 00	5513 39 00	5513 41 00	5513 42 00	5513 43 00	5513 49 00	5514 21 00	5514 22 00	5514 23 00	5514 29 00	5514 31 00	5514 32 00	5514 33 00	5514 39 00	5514 41 00	5514 42 00	5514 43 00	5514 49 00	5515 11 30	5515 11 90	5515 12 30	5515 12 90	5515 13 19	5515 13 99	5515 19 30	5515 19 90	5515 21 30	5515 21 90	5515 22 19	5515 22 99	5515 29 30	5515 29 90	5515 91 30	5515 91 90	5515 92 19	5515 92 99	5515 92 30	5515 92 90	ex 5803 90 30	ex 5905 00 70	ex 6308 00 00																											
5512 19 10	5512 19 90	5512 29 10	5512 29 90																																																																																
5512 99 10	5512 99 90	5513 21 10	5513 21 30																																																																																
5513 21 90	5513 22 00	5513 23 00	5513 29 00																																																																																
5513 31 00	5513 32 00	5513 33 00	5513 39 00																																																																																
5513 41 00	5513 42 00	5513 43 00	5513 49 00																																																																																
5514 21 00	5514 22 00	5514 23 00	5514 29 00																																																																																
5514 31 00	5514 32 00	5514 33 00	5514 39 00																																																																																
5514 41 00	5514 42 00	5514 43 00	5514 49 00																																																																																
5515 11 30	5515 11 90	5515 12 30	5515 12 90																																																																																
5515 13 19	5515 13 99	5515 19 30	5515 19 90																																																																																
5515 21 30	5515 21 90	5515 22 19	5515 22 99																																																																																
5515 29 30	5515 29 90	5515 91 30	5515 91 90																																																																																
5515 92 19	5515 92 99	5515 92 30	5515 92 90																																																																																
ex 5803 90 30	ex 5905 00 70	ex 6308 00 00																																																																																	
GRUPPO I B																																																																																			
4	<p>Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia</p> <table border="1"> <tr><td>6105 10 00</td><td>6105 20 10</td><td>6105 20 90</td><td>6105 90 10</td></tr> <tr><td>6109 10 00</td><td>6109 90 10</td><td>6109 90 30</td><td>6110 20 10</td></tr> <tr><td>6110 30 10</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	6105 10 00	6105 20 10	6105 20 90	6105 90 10	6109 10 00	6109 90 10	6109 90 30	6110 20 10	6110 30 10				6.48	154																																																																				
6105 10 00	6105 20 10	6105 20 90	6105 90 10																																																																																
6109 10 00	6109 90 10	6109 90 30	6110 20 10																																																																																
6110 30 10																																																																																			

5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4.53	221
	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99		
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1.76	568
	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42		
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5.55	180
	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00		
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217
	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00		

GRUPPO II A

9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		
	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00		
22 a)	<i>di cui: acrilici</i>		
	<i>ex 5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00</i>		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		
	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00		

32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00		
32 a)	<i>di cui: velluti a coste, di cotone</i>		
	5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quelle a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		
	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00		

GRUPPO II B

12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24.3 paia	41
	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00		
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10		
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0.72	1 389
	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00		
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0.84	1 190
	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00		
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	0.80	1 250
	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31		
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1.43	700
	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19		

18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		
	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00		
	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
	6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
	6213 20 00 6213 90 00		
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2.3	435
	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41		
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo	3.9	257
	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00		
	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza		
	6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10		
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3.1	323
	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00		
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2.6	385
	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10		
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1.61	620
	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91		

29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1.37	730
	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31		
31	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	18.2	55
	ex 6212 10 10 6212 10 90 6212 10 90		
68	Indumenti per bambini piccoli ("bébés") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1.67	600
	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00		
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo		
	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31		
	6211 32 10 6211 33 10		
	Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		
	6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10		
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
	ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90		

83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75			
	6101 10 10 6102 20 10 6103 33 00 6104 33 00 6114 10 00	6101 20 10 6102 30 10 ex 6103 39 00 ex 6104 39 00 6114 20 00	6101 30 10 6103 31 00 6104 31 00 6112 20 00 6114 30 00	6102 10 10 6103 32 00 6104 32 00 6113 00 90

GRUPPO III A

33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza				
	5407 20 11				
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili				
	6305 32 81	6305 32 89	6305 33 91	6305 33 99	
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza				
	5407 20 19				
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114				
	5407 10 00	5407 20 90	5407 30 00	5407 41 00	
	5407 42 00	5407 43 00	5407 44 00	5407 51 00	
	5407 52 00	5407 53 00	5407 54 00	5407 61 10	
	5407 61 30	5407 61 50	5407 61 90	5407 69 10	
	5407 69 90	5407 71 00	5407 72 00	5407 73 00	
	5407 74 00	5407 81 00	5407 82 00	5407 83 00	
	5407 84 00	5407 91 00	5407 92 00	5407 93 00	
	5407 94 00	ex 5811 00 00	ex 5905 00 70		
	35 a)	<i>di cui: non greggi né imbianchiti</i>			
		5407 42 00	5407 43 00	5407 44 00	5407 52 00
5407 53 00		5407 54 00	5407 61 30	5407 61 50	
5407 61 90		5407 69 90	5407 72 00	5407 73 00	
5407 74 00		5407 82 00	5407 83 00	5407 84 00	
5407 92 00		5407 93 00	5407 94 00	ex 5811 00 00	
ex 5905 00 70					
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114				
	5408 10 00	5408 21 00	5408 22 10	5408 22 90	
	5408 23 10	5408 23 90	5408 24 00	5408 31 00	
	5408 32 00	5408 33 00	5408 34 00	ex 5811 00 00	
	ex 5905 00 70				

36 a)	<i>di cui: non greggi né imbianchiti</i>				
	5408 10 00	5408 22 10	5408 22 90	5408 23 10	
	5408 23 90	5408 24 00	5408 32 00	5408 33 00	
	5408 34 00	ex 5811 00 00	ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco				
	5516 11 00	5516 12 00	5516 13 00	5516 14 00	
	5516 21 00	5516 22 00	5516 23 10	5516 23 90	
	5516 24 00	5516 31 00	5516 32 00	5516 33 00	
	5516 34 00	5516 41 00	5516 42 00	5516 43 00	
	5516 44 00	5516 91 00	5516 92 00	5516 93 00	
	5516 94 00	5803 90 50	ex 5905 00 70		
	37 a)	<i>di cui: non greggi né imbianchiti</i>			
		5516 12 00	5516 13 00	5516 14 00	5516 22 00
		5516 23 10	5516 23 90	5516 24 00	5516 32 00
5516 33 00		5516 34 00	5516 42 00	5516 43 00	
5516 44 00		5516 92 00	5516 93 00	5516 94 00	
ex 5803 90 50		ex 5905 00 70			
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine				
	6002 43 11	6002 93 10			
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia				
	ex 6303 91 00	ex 6303 92 90	ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali				
	ex 6303 91 00	ex 6303 92 90	ex 6303 99 90	6304 19 10	
	ex 6304 19 90	6304 92 00	ex 6304 93 00	ex 6304 99 00	
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro				
	5401 10 11	5401 10 19	5402 10 10	5402 10 90	
	5402 20 00	5402 31 00	5402 32 00	5402 33 00	
	5402 39 10	5402 39 90	5402 49 10	5402 49 91	
	5402 49 99	5402 51 00	5402 52 00	5402 59 10	
	5402 59 90	5402 61 00	5402 62 00	5402 69 10	
	5402 69 90	es 5604 20 00	ex 5604 90 00		
	42	Yarn of continuous man-made fibres, not put up for retail sale			
		5401 20 10			
		Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa			
5403 10 00		5403 20 10	5403 20 90	ex 5403 32 00	
5403 33 90		5403 39 00	5403 41 00	5403 42 00	
5403 49 00	ex 5604 20 00				
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto				
	5204 20 00	5207 10 00	5207 90 00	5401 10 90	
	5401 20 90	5406 10 00	5406 20 00	5508 20 90	
	5511 30 00				

46	Lana e peli fini, cardati o pettinati				
	5105 10 00 5105 30 90	5105 21 00	5105 29 00	5105 30 10	
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto				
	5106 10 10 5106 20 91	5106 10 90 5106 20 99	5106 20 10 5108 10 10	5108 10 90	
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto				
	5107 10 10 5107 20 51 5108 20 10	5107 10 90 5107 20 59 5108 20 90	5107 20 10 5107 20 91	5107 20 30 5107 20 99	
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto				
	5109 10 10	5109 10 90	5109 90 10	5109 90 90	
50	Tessuti di lana o di peli fini				
	5111 11 11 5111 19 11 5111 19 91 5111 30 30 5111 90 93 5112 19 11 5112 20 00 5112 90 10	5111 11 19 5111 19 19 5111 19 99 5111 30 90 5111 90 99 5112 19 19 5112 30 10 5112 90 91	5111 11 91 5111 19 31 5111 20 00 5111 90 10 5112 11 10 5112 19 91 5112 30 30 5112 90 93	5111 11 99 5111 19 39 5111 30 10 5111 90 91 5112 11 90 5112 19 99 5112 30 90 5112 90 99	
51	Cotone cardato o pettinato				
	5203 00 00				
53	Tessuti di cotone a punto di garza				
	5803 10 00				
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura				
	5507 00 00				
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura				
	5506 10 00 5506 90 90	5506 20 00	5506 30 00	5506 90 10	
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto				
	5508 10 90	5511 10 00	5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati				
	5701 10 10 5701 90 10	5701 10 91 5701 90 90	5701 10 93	5701 10 99	

59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
	5702 10 00 5702 31 00 5702 32 00 5702 39 10 5702 41 00 5702 42 00 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 00 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 30 ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
	5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62		
	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)		
	5606 00 91 5606 00 99		
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		
	5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10		
	5804 21 90 5804 29 10 580429 90 5804 30 00		
	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	5807 10 10 5807 10 90		
	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		
	5808 10 00 5808 90 00		
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90			
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma		
	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90		
	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19			

65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

10	Guanti a maglia	17	59
	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	paia	
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		
	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10		
67 a)	<i>di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuri fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene</i>		
	6305 32 11 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7.8	128
	6108 11 00 6108 19 00		
70	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex)	30.4 paia	33
	6115 11 00 6115 20 19		
	Calze da donna, di fibre sintetiche		
	6115 93 91		
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9.7	103
	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00		

74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1.54	650
	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00		
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0.80	1 250
	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00		
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17.9	56
	6215 20 00 6215 90 00		
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8.8	114
	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00		
87	Guanti, diversi da quelli a maglia		
	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia		
	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90		
91	Tende		
	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
	ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00		

95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti			
	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91			
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati			
	5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde			
	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00			
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97			
	5609 00 00 5905 00 10			
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria			
	5901 10 00 5901 90 00			
	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati			
	5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00			
	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici			
	5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90			
	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100			
	5907 00 10 5907 00 90			
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie			
	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99			
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche			
	ex 5607 90 00			

109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno				
	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00				
110	Materassi pneumatici, tessuti				
	6306 41 00 6306 49 00				
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende				
	6306 91 00 6306 99 00				
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114				
	6307 20 00 ex 6307 90 99				
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia				
	6307 10 90				
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici				
	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90				

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè				
	5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19				
117	Tessuti di lino o di ramiè				
	5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 00 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 30				
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia				
	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00				
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè				
	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00				
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè				
	ex 5607 90 00				
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia				
	ex 6305 90 00				

123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria		
	5801 90 10 ex 5801 90 90		
	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		
	6214 90 90		

ALLEGATO II

Prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo.

(Le descrizioni complete dei prodotti appartenenti alle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo)

CATEGORIE

1

2

2a

3

5

6

7

8

9

15

16

67

ALLEGATO III

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, si applicano le disposizioni dell'accordo stesso, fatte salve le seguenti disposizioni speciali:

1. Le reimportazioni nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo, a condizione che i prodotti in questione siano soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.
2. Tenendo presenti gli interessi di entrambe le Parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 14 del presente accordo la Comunità può:
 - a) vagliare la possibilità di trasferire da una categoria ad un'altra, utilizzare anticipatamente o riportare da un anno all'altro, frazioni dei limiti quantitativi specifici;
 - b) esaminare la possibilità di aumentare i limiti quantitativi specifici.
3. La Comunità, in ogni caso, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 2 entro i seguenti limiti:
 - a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 25% del quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
 - b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'anno successivo non può superare il 13,5% del quantitativo stabilito per l'anno di utilizzazione effettiva;
 - c) l'uso anticipato di limiti quantitativi specifici di un anno nell'anno precedente non può superare il 7,5% del quantitativo stabilito per l'anno di utilizzazione effettiva.
4. La Comunità informa la Bosnia-Erzegovina di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.
5. Le autorità competenti della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.
6. Per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato, gli organismi abilitati dalla legislazione della Bosnia-Erzegovina rilasciano, conformemente all'appendice A del presente accordo, un certificato di origine su cui figura un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 5 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Bosnia-Erzegovina.
7. La Comunità comunica alle autorità della Bosnia-Erzegovina i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 5, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

APPENDICE A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Bosnia-Erzegovina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della data della sua entrata in vigore nella Comunità.
2. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina di qualsiasi decisione relativa alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:
 - a) una descrizione dei prodotti in questione
 - b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
 - c) i motivi della decisione.
3. Se una decisione di classificazione porta a modificare il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le autorità competenti della Comunità concedono un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione.

Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che tali merci vengano presentate all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria che modifica il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo si applica a una categoria soggetta a limiti quantitativi, le Parti contraenti concordano di avviare consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del presente accordo.
5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Bosnia-Erzegovina e le autorità comunitarie competenti abbiano opinioni divergenti circa la classificazione di prodotti contemplati dal presente accordo, ci si basa provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 14 per concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. Per essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto nel Titolo I del presente accordo, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina devono essere accompagnati da un certificato di origine della Bosnia-Erzegovina conforme al modello allegato alla presente appendice.
2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità della Bosnia-Erzegovina se i prodotti in questione possono essere considerati originari di tale paese in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.
3. Tuttavia, i prodotti del gruppo III possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Bosnia-Erzegovina ai sensi delle norme vigenti in materia nella Comunità.
4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato in conformità delle disposizioni pertinenti del regime tariffario autonomo concesso alla Bosnia-Erzegovina dalla Comunità¹.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina devono accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi o procedono a tutti i controlli che ritengano necessari.

Articolo 4

Qualora siano previsti criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, in base alla quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette di per sé la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

¹ Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

SEZIONE I – ESPORTAZIONE

Articolo 6

Le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Bosnia-Erzegovina di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 8 del presente accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 7, 10 e 12 del presente accordo, nonché per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del presente accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 allegato alla presente appendice e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e riguarda unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.
3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato alla presente appendice. Esse riguardano solo una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

Articolo 8

Le autorità competenti della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di qualsiasi licenza di esportazione già rilasciata.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza stessa.

SEZIONE II – IMPORTAZIONE

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.
2. Le autorizzazioni d'importazione relative a prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
3. Le autorizzazioni d'importazione relative a prodotti soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
4. Le autorità competenti della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Tuttavia, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti sono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

Articolo 13

1. Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 8 del presente accordo, eventualmente modificato a norma degli articoli 7, 10 e 12 dell'accordo stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità della Bosnia-Erzegovina e si avvia senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 14 del presente accordo.

2. Le autorità competenti della Comunità possono rifiutarsi di rilasciare un'autorizzazione d'importazione per le esportazioni di prodotti originari della Bosnia-Erzegovina soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione della Bosnia-Erzegovina rilasciate in base alle disposizioni della presente appendice.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 10 del presente accordo, se le autorità competenti della Comunità autorizzano l'importazione di tali prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi corrispondenti fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso delle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni del presente accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: BA;
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
 - AT = Austria
 - BL = Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo)
 - DE = Germania
 - DK = Danimarca
 - EL = Grecia

- ES = Spagna
 - FI = Finlandia
 - FR = Francia
 - GB = Regno Unito
 - IE = Irlanda
 - IT = Italia
 - PT = Portogallo
 - SE = Svezia
- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, nel modo seguente: 1 per il 2001;
 - un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio interessato nel paese esportatore;
 - un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, riservato allo Stato membro dove è previsto lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «*délivré à posteriori*» o «*issued retrospectively*».

Articolo 16

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina che l'hanno rilasciato di fornirgli un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze rilasciati a norma del presente articolo devono recare la dicitura «*duplicata*» o «*duplicate*».
2. Il duplicato reca la data della licenza di esportazione o del certificato di origine originale.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina collaborano strettamente all'attuazione delle disposizioni della presente appendice. A tal fine, le Parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire la corretta applicazione della presente appendice, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina si prestano reciprocamente assistenza per controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma della presente appendice.

Articolo 19

La Bosnia-Erzegovina trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimile delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. La Bosnia-Erzegovina notifica inoltre alla Comunità qualsiasi modifica di queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, a campione oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
2. In questi casi, le autorità competenti della Comunità rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata la fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nella licenza.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente appendice.
4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 sono comunicati al più tardi entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci già esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dal presente accordo. La Comunità può inoltre richiedere copia di tutta la documentazione necessaria per accertare i fatti, con particolare riguardo alla vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente appendice.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.
6. Il ricorso alla procedura di controllo a campione descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo per uso interno dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Bosnia-Erzegovina risultano o sembrano risultare violazioni o elusioni delle disposizioni del presente accordo, le Parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria tempestività, onde prevenire tali violazioni o elusioni.
2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che costituiscono o sembrano costituire, a parere della Comunità, violazioni o elusioni della presente appendice. La Bosnia-Erzegovina informa la Comunità dei risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.
3. Previo accordo tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, alle indagini di cui al paragrafo 2 possono presenziare funzionari designati dalla Comunità.
4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e della Bosnia-Erzegovina si scambiano tutte le informazioni ritenute utili dall'una o dall'altra Parte contraente per prevenire l'elusione o la violazione delle disposizioni del presente accordo. Queste informazioni possono riguardare la produzione tessile nella Comunità e in Bosnia-Erzegovina e gli scambi di prodotti tessili del tipo di quelli oggetto del presente accordo tra la Bosnia-Erzegovina e paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Bosnia-Erzegovina prima di essere importati nel suo territorio. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copia di tutta la documentazione pertinente disponibile.
5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni della presente appendice, le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e della Comunità possono concordare di prendere le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire il ripetersi di tali elusioni o violazioni.

Facsimile del certificato di origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'appendice A

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
	3. Quota year Année contingentaire	4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) _____ CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d'embarquement – Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires		
10. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES	11. Quantity(1) Quantité	12. FOB value(2) Valeur fob	
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.			
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At – A, on – le..... (Signature) (Stamp - cachet)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

Facsimile della licenza di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dell'appendice A, modello 1

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
	3. Quota year Année contingentaire	4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8. Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d'embarquement – Moyen de transport	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
	9. Supplementary details Données supplémentaires		
10. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES		11. Quantity(1) Quantité(1)	12. FOB Value(2) Valeur fob(2)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.			
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At – A, on – le..... (Signature) (Stamp - Cachet)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

**Facsimile della licenza di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 dell'appendice A,
modello 2**

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
	3. Export year Année d'exportation	4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) <hr/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d'embarquement – Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATEGORIE TEXTILE NON LIMITEE		
10. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES	11. Quantity(1) Quantité(1)	12. FOB value(2) Valeur fob(2)	
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and Bosnia and Herzegovina. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6 conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la Bosnie et Herzégovine.			
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At – A, on – le..... <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp - cachet) </div>		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight – Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

APPENDICE B

PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO E DEL FOLCLORE ORIGINARI DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

1. L'esenzione di cui all'articolo 5 del presente accordo relativa ai prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:
 - a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Bosnia-Erzegovina;
 - b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale della Bosnia-Erzegovina, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;
 - c) prodotti tradizionali del folclore della Bosnia-Erzegovina, fabbricati a mano e indicati in un elenco da concordarsi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina.

L'esenzione riguarda solo i prodotti corredati da un certificato conforme al facsimile allegato alla presente appendice rilasciato dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio. Le competenti autorità della Comunità li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nella presente appendice. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) sopra deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura «FOLCLORE». In caso di divergenze di opinioni tra le Parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dalla presente appendice raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà all'interno della Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con la Bosnia-Erzegovina per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente accordo.

2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 della presente appendice si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni delle parti IV e V dell'appendice A.

Allegato all'appendice B

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
3. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, of the COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community ----- CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSES SUR METIERS A MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.		
	4. Country of origin Pays d'origine	5. Country of destination Pays de destination	
6. Place and date of shipment – Means of transport Lieu et date d'embarquement – Moyen de transport	7. Supplementary details Données supplémentaires		
8. Marks and numbers – Number and kind of packages – DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros – Nombre et nature des colis – DESIGNATION DES MARCHANDISES	9. Quantity Quantité	10. FOB value(1) Valeur fob(1)	
11. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box N° 4 : a) fabric woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box N° 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4 : a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.			
12. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At – A, on – le..... <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (Signature) (Stamp - Cachet) </div>		

(1) In the currency of the sale contract – Dans la monnaie du contrat de vente.

(2) Delete as appropriate – Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

APPENDICE C

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 8 del presente accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le Parti secondo le procedure di consultazione di cui all'articolo 14 del presente accordo.

VERBALE CONCORDATO SULL'ACCESSO AL MERCATO

Nel contesto dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina, siglato a Bruxelles il 24 novembre 2000, le Parti sono pervenute ad un'intesa reciproca su quanto segue:

1. i dazi doganali applicabili in Bosnia-Erzegovina ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento non saranno aumentati durante il periodo di validità dell'accordo a decorrere dalla sigla dello stesso;
2. le Parti decidono di non introdurre né mantenere alcun ostacolo non tariffario durante il periodo di validità dell'accordo. In via prioritaria, la Bosnia-Erzegovina si impegna ad armonizzare le sue regolamentazioni e norme tecniche con quelle dell'UE, con particolare riguardo ai requisiti in materia di certificazione e di etichettatura;
3. in caso di negoziati per la conclusione di un accordo di stabilizzazione e di associazione, la Bosnia-Erzegovina decide, per quanto riguarda il disarmo tariffario, di riservare ai prodotti elencati nell'allegato I un trattamento non meno favorevole di quello accordato a tutti gli altri prodotti industriali.
4. qualora la Bosnia-Erzegovina non rispettasse le disposizioni di cui al presente verbale concordato, la Comunità si riserva il diritto di reintrodurre le restrizioni quantitative per le categorie di cui all'allegato II ai livelli dell'anno 2000, maggiorato del tasso di incremento annuale applicato da ultimo per tale anno.

VERBALE CONCORDATO RELATIVO AGLI ARTICOLI 9 E 10

La Bosnia-Erzegovina concorda di adottare tutte le ulteriori misure necessarie per garantire il rispetto e l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.